

ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/2024
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Presa atto dimissioni componente della Commissione Edilizia e conferma componenti rimanenti.

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di marzo alle ore 12:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (con le modalità della videoconferenza)

Presenti i signori:

Fattor Luca – Presidente

Zini Luca - Sindaco del Comune di Cavareno

Marco Battisti – Sindaco del Comune di Ronzone

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 21 dd. 14.03.2024

OGGETTO: Presa atto dimissioni componente della Commissione Edilizia e conferma componenti rimanenti.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03 dd. 22 febbraio 2021 si deliberava:

1. di nominare, per quanto esposto in premessa, quali componenti ordinari della Commissione Edilizia unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per i Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone il dr. Seignani Giuseppe – esperto in materia urbanistica; il dr. Lorenzo Cadrobbi – geologo; l'arch. Zulberti Remo in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio; l'arch. Fulvio Bertoluzza in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio; l'ing. Salizzoni Alberto e l'ing. Rensi Valeria;
2. di dare atto che la CEC unica dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia risulta pertanto così composta:
 - Presidente della Commissione: sarà di volta in volta il Sindaco o l'Assessore all'urbanistica, del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;
 - il dr. Seignani Giuseppe – esperto in materia urbanistica;
 - il dr. Lorenzo Cadrobbi – geologo;
 - l'arch. Zulberti Remo in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio;
 - l'arch. Fulvio Bertoluzza in qualità di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio;
 - l'ing. Salizzoni Alberto;
 - l'ing. Rensi Valeria;
 - il Comandante dei vigili del Fuoco con diritto di voto sarà di volta in volta il comandante del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta;

Considerato che con l'approvazione della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015” sono state apportate delle modifiche agli articoli 7, 9, 70, 107 e 121 della legge 15/2015;

Evidenziato che l'art. 9 della L.P. 15/2015 è stato recentemente modificato come segue: “*almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali*”;

Accertato, in base al curriculum presentato dall'arch. Remo Zulberti, che lo stesso risulta esperto, tra il resto, anche in materia di tutela del paesaggio;

Rilevata la necessità di dare evidenza che tra gli attuali componenti della commissione edilizia comunale, è già presente chi possiede i requisiti richiesti a seguito della modifica dell'art. 9 della legge 15/2015, ovvero un esperto in materia di tutela del paesaggio, oltre a tecnici esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nello specifico il dr. Seignani Giuseppe e l'arch. Fulvio Bertoluzza;

Vista la L.P. 04 agosto 2015 n. 15;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 57 dd. 23.09.2022 si stabiliva di:

1. di prendere atto che la composizione della Commissione Edilizia Comunale, così come nominata con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03 dd. 22 febbraio 2021, è conforme all'art. 9, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, modificato dalla legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015”;
2. di confermare quali componenti ordinari della Commissione edilizia, i signori:

- dr. Sevignani Giuseppe;
- dr. Lorenzo Cadrobbi;
- arch. Zulberti Remo;
- arch. Fulvio Bertoluzza;
- l'ing. Salizzoni Alberto;
- l'ing. Rensi Valeria;

3. di dare nuovamente atto che la Commissione edilizia comunale è composta, oltre che dai componenti ordinari di cui al punto 2), anche dai membri di diritto, e precisamente, dal Sindaco e dal Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni aderenti all'Unione;

Vista la circolare della PAT avente ad oggetto "novità in merito al funzionamento dalla CEC e della CPC post-riforma istituzionale operata in virtù della LP 6 luglio 2022 n. 7 – risposte a quesiti ricorrenti" acquisita al prot. Comunale di Romeno n. 3108 in data 08.09.2022;

Visto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. dd. 07.10.2015 – prot. n. S013/2015/509264/18.2.5 dove viene precisato, fra l'altro, quanto segue:

"si ritiene che l'Unione dei Comuni, mutatis mutandis, ai fini di cui all'art. 9, comma 6 della L.P. n. 15/2015, possa essere "assimilata" alla gestione associata delle funzioni proprie dei comuni e, pertanto, la stessa possa dotarsi, come nel caso della gestione associata, di una unica commissione edilizia comunale a servizio di tutti i comuni partecipanti all'unione; la nomina di quest'ultima, data la diversa natura giuridica dell'unione rispetto alla gestione associata, spetterà all'organo individuato a tal fine dallo statuto dell'unione e non sarà attribuita, come nel caso delle gestioni associate, al comune di ambito di maggiori dimensioni demografiche. Tuttavia preme precisare che, similmente alla disposizione delle gestioni associate, la nomina della CEC dovrà avvenire di concerto con tutti i comuni partecipanti all'unione. Vista l'assimilazione alla gestione associata di cui all'art. 9, comma 6, la CEC dell'unione dei comuni dovrà essere composta da sette membri.";

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Dato atto che con nota dd. 01.02.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 02.02.2024 dd. 198, l'ing. Salizzoni Alberto ha rassegnato le dimissioni da membro della CEC dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia.

Vista la LP 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio Art. 9 Commissione edilizia comunale che dispone al comma 6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Ricordato che la L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" ha introdotto con l'art. 5 l'obbligo per gli organi comunali di garantire un'adequata rappresentanza di entrambi i generi nelle nomine e designazioni di componenti di commissioni;

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Richiamata la deliberazione n. 1 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026" e la deliberazione n. 2 dd. 21.02.2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2024-2026, Nota integrativa e suoi allegati" del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 12 dd. 29.02.2024 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1/2024 di nomina dei responsabili dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, delle dimissioni da membro della CEC dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia dell'ing. Salizzoni Alberto (nota prot. ucaa N. 198 dd. 02.02.2024);
2. di dare atto che i componenti ordinari rimanenti della Commissione edilizia, in conformità all'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, modificato dalla L.P. 6 luglio 2022, n. 7 "Riforma delle comunità: modificazioni della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sono i signori:

- dr. Sevignani Giuseppe;
- dr. Lorenzo Cadrobbi;
- arch. Zulberti Remo;
- arch. Fulvio Bertoluzza;
- l'ing. Rensi Valeria;

3. di dare nuovamente atto che la Commissione edilizia comunale è composta, oltre che dai componenti ordinari di cui al punto 2), anche dai membri di diritto, e precisamente, dal Sindaco e dal Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari dei comuni aderenti all'Unione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali;
5. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
6. ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta dell'Unione da presentarsi entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n° 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 entro 120 giorni;
 - c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Processo amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010. I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi. In materia di aggiudicazione di appalti, ai sensi dell'art. 120, quinto comma del Codice del Processo amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010: – il termine per il ricorso al T.R.G.A. è di 30 giorni; – non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.